



Decreto Dirigenziale n. 78 del 07/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALL'"ATTIVITA' ESISTENTE DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI IN LOC. BUCCOLI NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)" PROPOSTO DALLA MA.CE. S.R.L. - CUP 7602.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 376492 del 01/06/2015 e contrassegnata con CUP 7602, la MA.CE. S.r.l., con sede in Battipaglia (SA) alla Via delle Cave 10, ha trasmesso verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all'*"Attività esistente di recupero di rifiuti inerti in loc. Buccoli nel Comune di Battipaglia (SA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa Assunta Maria Santangelo e dalla Dr.ssa Loredana Pascarella, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 414210 del 16/06/2015, la MA.CE. S.r.l. ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 472009 del 08/07/2015 e n. 538377 del 31/07/2015;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 663297 del 05/10/2015, la MA.CE. S.r.l. ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 768180 del 11/11/2015 e n. 114020 del 18/02/2016;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 227589 del 04/04/2016, la UOD 53 08 13 Genio Civile di Salerno, con nota prot. reg. n. 243536 del 08/04/2016, ha comunicato che il progetto in parola - ubicato in perimetro di cava - è stato sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi il cui esito finale è stato favorevole;
- f. che, in riscontro alla citata nota prot. reg. n. 227589 del 04/04/2016, la UOD 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativo delle cave, miniere, torbiere, geotermia, con nota prot. reg. n. 291461 del 28/04/2016, ha comunicato che *"gli impianti trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 54/1985 s.m.i."*;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28/06/2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"ritiene il progetto improcedibile in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto secondo quanto precisato dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con la nota prot. reg. n. 291461 del 28.04.2016 (allegata in copia alla presente)"*;
- b. che l'esito della Commissione del 28/06/2016 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente MA.CE. S.r.l. con nota prot. reg. n. 481219 del 14/07/2016;

- c. che la MA.CE. S.r.l. ha trasmesso osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. del 28/06/2016 con nota acquisita al prot. reg. n. 523190 del 29/07/2016 e successive note acquisite al prot. reg. n. 612456 del 20/09/2016 e n. 657109 del 10/10/2016;

RILEVATO, altresì:

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15/02/2017, sulla base delle osservazioni acquisite e dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"conferma il parere già reso nella seduta del 28.06.2016 ritenendo le osservazioni presentate dalla Ditta Ma.Ce srl non accoglibili ai fini di una revisione del parere già espresso in quanto:*
- 1. In primis per le motivazioni già espone nella seduta del 28/06/2016 (ovvero: 'ritiene il progetto improcedibile in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto secondo quanto precisato dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con la nota prot. reg. n. 291461 del 28.04.2016') che, ad oggi, non sono state superate da direttive diverse da quelle contenute nella nota prot. n. 291461 del 28.04.2016;*
 - 2. per la parte nella quale la Ditta contesta la circostanza rilevata dalla scrivente UOD della mancanza del presupposto amministrativo della procedibilità (art. 2 L.241/90), elemento principe al fine dell'espletamento della procedura di VIA, il contenuto delle osservazioni è basato su fatti puramente descrittivi senza il sostegno di atti concreti o normativi; difatti, la "prassi diffusa in Campania" ed anche la "concreta realtà presente nei siti estrattivi" – con riferimento alla presenza di impianti di recupero rifiuti inerti in area di cava – non rappresentano disposizioni normative;*
 - 3. con riferimento alla presenza di autorizzazioni emesse da altre autorità competenti, si ricorda che tali pareri, acquisiti dalla Ditta, si riferiscono all'attività di cava e non all'impianto di recupero dei rifiuti;*
 - 4. nelle medesime osservazioni l'attività estrattiva viene considerata attività industriale. Tale circostanza sarebbe confermata da una serie di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che la Ditta ha ritenuto utile comunicare, sia alla UOD Valutazioni Ambientali che alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con la nota prot. reg. 637997 del 30.09.2016 di integrazione alle osservazioni rese con la nota prot. reg. 523190 del 29.07.2016. L'attività estrattiva è certamente catalogabile come attività industriale nel senso che non è certamente un'attività agricola ma la sua presenza, su un'area classificata urbanisticamente come agricola, gli viene consentita sia dalla L.R. n. 54/1985 s.m.i. sia dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive che ne costituisce strumento di pianificazione e regolamento tecnico amministrativo di attuazione. In questo caso non è necessario effettuare variante urbanistica al Piano regolatore né per l'attività estrattiva in senso stretto né per gli impianti e le strutture presenti all'interno del perimetro di cava purché gli stessi siano funzionalmente connessi alle attività della stessa (impianti di frantumazione, di vagliatura); ciò per effetto del combinato disposto di cui ai citati articoli 5, co.3, e 19, co. 2 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. Un impianto industriale in senso stretto così come un impianto di recupero di rifiuti inerti non costituendo pertinenza di cava, svolgerebbero attività industriale in violazione delle norme urbanistiche, risultando ubicate in zona agricola. Ancor più, nel caso delle cave dichiarate abusive, per effetto del combinato disposto di cui al comma 1 dell'art.28 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. e dell'art.33 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, le destinazioni di riuso ammissibili sono soltanto quelle di tipo naturalistico, paesaggistico e agroforestale. Da ciò deriva che in cave abusive non possono essere consentiti impianti industriali non pertinenza di cava (fattispecie questa che, diversamente, risulta verificata per alcuni siti);*
 - 5. le osservazioni rese dalla Ditta si concludono con la considerazione che i prodotti provenienti da attività di demolizione non siano catalogabili come rifiuti. A tal proposito si ricordano due*

sentenze della Corte di Cassazione dell'anno 2013 – Sentenza n. 16186 del 06.03.2013 e sentenza n. 19942 del 09.05.2013 – nelle quali si riferisce che ' ... gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo (erano previsti come rifiuti speciali già dall'art. 7 comma 3 lett. b) del decreto Ronchi) ... ' anche se non pericolosi";

- b. che l'esito della Commissione del 15/02/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente MA.CE. S.r.l. con nota prot. reg. n. 217888 del 24/03/2017;
- c. che la MA.CE. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 21/05/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere giudizio di improcedibilità per l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 28/06/2016 e del 15/02/2017, relativa all'"Attività esistente di recupero di rifiuti inerti in loc. Buccoli nel Comune di Battipaglia (SA)", proposto dalla MA.CE. S.r.l., con sede in Battipaglia (SA) alla via delle Cave 10, per le seguenti motivazioni:
 - 1.1 in primis per le motivazioni esposte nella seduta del 28/06/2016 (ovvero: 'ritiene il progetto improcedibile in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto secondo quanto precisato dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con la nota prot. reg. n. 291461 del 28.04.2016') che, ad oggi, non sono state superate da direttive diverse da quelle contenute nella nota prot. n. 291461 del 28.04.2016;

- 1.2 per la parte nella quale la Ditta contesta la circostanza rilevata dalla scrivente UOD della mancanza del presupposto amministrativo della procedibilità (art. 2 L.241/90), elemento principe al fine dell'espletamento della procedura di VIA, il contenuto delle osservazioni è basato su fatti puramente descrittivi senza il sostegno di atti concreti o normativi; difatti, la *"prassi diffusa in Campania"* ed anche la *"concreta realtà presente nei siti estrattivi"* – con riferimento alla presenza di impianti di recupero rifiuti inerti in area di cava – non rappresentano disposizioni normative;
 - 1.3 con riferimento alla presenza di autorizzazioni emesse da altre autorità competenti, si ricorda che tali pareri, acquisiti dalla Ditta, si riferiscono all'attività di cava e non all'impianto di recupero dei rifiuti;
 - 1.4 nelle medesime osservazioni l'attività estrattiva viene considerata attività industriale. Tale circostanza sarebbe confermata da una serie di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che la Ditta ha ritenuto utile comunicare, sia alla UOD Valutazioni Ambientali che alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con la nota prot. reg. 637997 del 30.09.2016 di integrazione alle osservazioni rese con la nota prot. reg. 523190 del 29.07.2016. L'attività estrattiva è certamente catalogabile come attività industriale nel senso che non è certamente un'attività agricola ma la sua presenza, su un'area classificata urbanisticamente come agricola, gli viene consentita sia dalla L.R. n. 54/1985 s.m.i. sia dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive che ne costituisce strumento di pianificazione e regolamento tecnico amministrativo di attuazione. In questo caso non è necessario effettuare variante urbanistica al Piano regolatore né per l'attività estrattiva in senso stretto né per gli impianti e le strutture presenti all'interno del perimetro di cava purché gli stessi siano funzionalmente connessi alle attività della stessa (impianti di frantumazione, di vagliatura); ciò per effetto del combinato disposto di cui ai citati articoli 5, co.3, e 19, co. 2 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. Un impianto industriale in senso stretto così come un impianto di recupero di rifiuti inerti non costituendo pertinenza di cava, svolgerebbero attività industriale in violazione delle norme urbanistiche, risultando ubicate in zona agricola. Ancor più, nel caso delle cave dichiarate abusive come quella in questione (come si evince dagli atti istruttori, in particolare dalla nota del Genio Civile di Salerno prot. n. 801996 del 26/11/2014), per effetto del combinato disposto di cui al comma 1 dell'art.28 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. e dell'art.33 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, le destinazioni di riuso ammissibili sono soltanto quelle di tipo naturalistico, paesaggistico e agroforestale. Da ciò deriva che in cave abusive non possono essere consentiti impianti industriali non pertinenza di cava (fattispecie questa che, diversamente, risulta verificata per alcuni siti);
 - 1.5 le osservazioni rese dalla Ditta si concludono con la considerazione che i prodotti provenienti da attività di demolizione non siano catalogabili come rifiuti. A tal proposito si ricordano due sentenze della Corte di Cassazione dell'anno 2013 – Sentenza n. 16186 del 06.03.2013 e sentenza n. 19942 del 09.05.2013 – nelle quali si riferisce che *'... gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo (erano previsti come rifiuti speciali già dall'art. 7 comma 3 lett. b) del decreto Ronchi) ...'* anche se non pericolosi.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente MA.CE. S.r.l.;
 - 3.2 alla UOD 52 08 18 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 3.3 alla UOD 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativo delle cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - 3.4 alla UOD 53 08 13 Genio Civile di Salerno;
 - 3.5 alla Provincia di Salerno;

- 3.6 al Comune di Battipaglia (SA);
- 3.7 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- 3.8 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio